

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



S. Stino di Livenza, 21/01/2021

OGGETTO: modifiche di natura civilista e/o fiscale relative ai Bilancio al 31/12/2020 per le Società, emanate in più riprese durante l'anno 2020

Il Legislatore civile-fiscale, in considerazione degli impatti della crisi da COVID19 e delle conseguenze della medesima sui bilanci in corso al 31/12/2020, ha introdotto numerose disposizioni di favore che le società devono necessariamente valutare con grande attenzione ai fini della predisposizione dei propri rendiconti annuali.

Le principali disposizioni sono le seguenti:

- possibilità di non contabilizzare ammortamenti conservando la possibilità di farli rilevare solo ai fini fiscali;
- possibilità di mantenere i valori di bilancio 2019 anche in presenza di riduzioni di valore, non permanente delle voci di bilancio attive (cespiti - partecipazioni - rimanenze -ecc.)
- possibilità di rivalutare i cespiti aziendali (opzione gratuita o a pagamento);
- possibilità di rinviare al 2025 la copertura delle perdite di bilancio.

Analizziamo più nel dettaglio ognuna di queste.

Possibilità di non contabilizzare ammortamenti

Allo scopo di migliorare l'estetica del bilancio 2020, le società possono optare per non calcolare, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti, macchinari, etc.) e immateriali (marchi, brevetti, diritti di privativa, etc.) compresi i costi pluriennali (spese di ricerca, pubblicità, ristrutturazioni su beni di terzi.). In questo modo il risultato di bilancio ne risulterà migliorato. Gli ammortamenti non iscritti in bilancio possono comune essere dedotti ai fini Ires e Irap, tramite apposite variazioni nelle dichiarazioni Ires e Irap. Occorrerà in questo caso iscrivere la fiscalità differita. In nota integrativa bisogna fornire l'impatto dell'esercizio di tale opzione.

Possibilità di mantenere i valori di bilancio 2019

In deroga ai principi contabili OIC, alle società è consentito nel bilancio 2020 di derogare alle norme che impongono la svalutazione dei titoli (obbligazioni, fondi comuni di investimento, azioni, etc.) nonché altre svalutazioni delle altre voci attive, sempre che vi sia la ragionevole certezza che tali riduzioni di valore siano temporanee. Anche questa opzione ha lo scopo di migliorare l'estetica di bilancio ed evitare di penalizzare il risultato economico del bilancio 2020. In nota integrativa occorre fornire l'impatto dell'esercizio di tale opzione.

Rivalutazione dei beni aziendali

Il decreto legge n. 104/2020 (decreto Estate) ha introdotto, con formula particolarmente favorevole rispetto alle precedenti edizioni, la possibilità di rivalutare i beni materiali, immateriali e le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni (sia nel bilancio 2019 sia nel bilancio 2020) mediante due modalità:

- gratuita: ma senza effetto fiscale (finalizzata al solo miglioramento dell'estetica di bilancio e alla determinazione di una riserva utilizzabile a copertura delle perdite);
- a pagamento: con effetto fiscale mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicarsi all'importo della rivalutazione, pari al 3% (da versare in tre rate annuali, senza interessi).

Ci limitiamo, in questa sede, a commentare brevemente la sola rivalutazione avente effetto fiscale.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



Questa tipologia di rivalutazione consegue i seguenti effetti:

- consente di patrimonializzare la società con miglioramento dei dati che le banche utilizzano per la valutazione del merito creditizio (con conseguente possibile riduzione dei tassi d'interesse praticati);
- determina una riserva da rivalutazione che può (o potrà) essere utilizzata per la copertura delle perdite di bilancio (anche future). La riserva da rivalutazione potrà essere distribuita ai soci e, laddove affrancata con l'imposta sostitutiva del 10%, anche questa pagabile in 3 rate annuali senza interessi, non concorrerà a formare il reddito e l'Irap della società;
- consente di calcolare maggiori ammortamenti futuri, a partire dal 2022, con risparmio Ires e Irap;
- incrementa il plafond fiscale di deducibilità ai fini delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali con risparmio Ires e Irap.

La rivalutazione dei beni (si può scegliere quali beni rivalutare):

- deve essere coerente con l'effettiva consistenza, capacità produttiva, l'effettiva utilizzazione economica nell'impresa (limitazioni interne);
- non può superare il valore corrente di mercato (limitazione esterna).

La rivalutazione dei beni aziendali può essere effettuata con tre metodi, ognuno dei quali ha un impatto diverso in contabilità e determina affetti fiscali diversi:

- rivalutazione del solo costo storico;
- rivalutazione congiunta del costo storico e del fondo di ammortamento;
- riduzione del fondo di ammortamento

Il criterio da utilizzare per la rivalutazione deve necessariamente essere personalizzato in base alle caratteristiche della società e delle previsioni dei suoi risultati economici prospettivi, poiché diverso è l'impatto contabile e le conseguenze fiscali sul reddito e sulla base Irap.

Possibilità di rinviare la copertura delle perdite di bilancio al 2025

È consentito, tramite opzione da adottare nell'assemblea di approvazione del bilancio 2020, il rinvio della copertura delle perdite di bilancio (anche se eccedenti i limiti di legge) non oltre l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Tale disposizione deve essere attentamente valutata in stretto coordinamento con i responsabili aziendali poiché potrebbe risultare opportuno (in questo contesto) adottare in questo bilancio una politica valutativa di stretto rigore (operando una salutare pulizia di bilancio di partite di dubbia esigibilità) ad evitare che perdite di competenza 2020 vengano traslate negli anni successivi, dove la norma in esame non opera.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i ns saluti

Macroggi srl